

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967

(108^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari » (1836) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1985, 1994
ARTOM	1991
BANFI	1989, 1990
BERTOLI	1987, 1989, 1990, 1991, 1993
GIGLIOTTI	1987, 1988, 1990
MARTINELLI	1987, 1991, 1993
RODA	1988, 1990, 1992
SALERNI, <i>relatore</i>	1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1994
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1991, 1992, 1993, 1994

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Conti, Cuzari,

De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Franza, Gigliotti, Maccarrone, Maier, Martinelli, Militerni, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pirastu, Roda, Salari, Salerni e Stefanelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Athos Valsecchi.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari » (1836)

PRESIDENTE. *L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari ».*

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 8 della tariffa allegato A — parte prima — al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, è modificato come segue:

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Not e
Assegni bancari: 1) emessi con l'osservanza dei requisiti formali di cui ai nn. 1-2-3 e 5 dello articolo 1 del regio decreto 21-dicem. 1933, n. 1736.	Imposta fissa L. 30.	Carta bollata per cambiali, marche per cambiali, bollo a punzone. Quando la imposta venga pagata mediante marche, queste devono essere annullate esclusivamente dallo Ufficio del registro.	Non è dovuta alcuna altra imposta di bollo né per la quietanza apposta sul titolo né in caso di protesto per mancanza di fondi.
2) emessi senza la osservanza dei requisiti formali indicati nel precedente n. 1 o con data diversa da quella di emissione.	Le stesse imposte stabilite per le cambiali.		Non si considera post-datato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella di effettiva emissione quando la post-datazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre 4 giorni da quella dell'emissione. È abrogato l'art. 119 del regio decreto-21 dicembre 1933, n. 1736.

S A L E R N I , *relatore.* Col disegno di legge n. 1836 (d'iniziativa governativa) si propone:

a) di considerare come regolari, agli effetti del bollo, gli assegni emessi senza che sussistano i fondi presso il trattario (assegni a vuoto);

b) di raddoppiare (da lire 15 a lire 30) l'imposta fissa di bollo attualmente dovuta sugli assegni.

Il disegno di legge trae motivo da accertate difficoltà di perseguire — fiscalmente — gli emittenti di assegni a vuoto.

Invero, in base all'attuale disciplina, tali titoli scontano l'imposta fissa di bollo di lire 15 quando siano emessi in conformità delle disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge sugli assegni bancari); scontano, invece, l'imposta (aliquota) proporzionale stabilita per le cambiali (tre per mille) qualora non siano emessi in conformità delle predette disposizioni.

In sintesi l'imposta fissa si applica quando coesistono le seguenti condizioni:

a) che l'emissione di assegni sia stata autorizzata dal trattario (banca);

b) che presso il trattario sia disponibile, dal momento della emissione fino al termine per la presentazione, la somma per la quale l'assegno è stato emesso;

c) che la data di emissione sia quella effettiva e che l'assegno abbia tutti gli altri requisiti formali voluti dalla legge (denominazione di assegno, ordine incondizionato di pagare, nome del trattario, luogo del pagamento, sottoscrizione dell'emittente).

In difetto di qualcuna di dette condizioni si rende applicabile a carico dell'emittente una multa da lire 400 a lire 40.000; e, nei casi più gravi, la reclusione sino a sei mesi (articolo 116 del citato decreto sull'assegno bancario, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1947, numero 1250).

Qualora l'assegno venga emesso a vuoto, come pure nel caso di assegno postdatato di oltre quattro giorni, oltre all'imposta proporzionale di bollo si rendono applicabili le pene pecuniarie (sanzione amministrativa contemplata dalla legge sul bollo) nella misura da 50 a 100 volte l'imposta proporzionale, a carico dell'emittente e anche a carico del prenditore dell'assegno a vuoto nel caso che quest'ultimo non provveda a regolarizzare l'assegno ai fini tributari entro trenta giorni dalla presentazione per il pagamento (articolo 119 del citato decreto sugli assegni, modificato dall'articolo 8 della tariffa A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Ora, l'Amministrazione finanziaria ha constatato che la procedura per l'accertamento e la riscossione dell'imposta proporzionale di bollo e delle relative pene pecuniarie dovute per gli assegni emessi a vuoto comporta uno spreco di energie (circa 800.000 ore lavorative all'anno; il che, se non sbaglio, equivale a una spesa di circa un miliardo); mentre il risultato di tale attività è assolutamente inferiore al costo predetto, aggirandosi intorno alla somma di 150-200 milioni di lire.

A parere del relatore, invero, il provvedimento presenta un duplice ordine di perplessità.

Sotto il primo riflesso non si potrebbe non considerare che la previsione del tributo proporzionale e la comminatoria della pena pecuniaria per un assegno emesso a vuoto costituiscono, insieme alle sanzioni di carattere generale, indubbiamente una remora all'emissione di tali assegni. Si consideri, ad esempio, che per un assegno a vuoto da lire un milione, anziché la semplice imposta fissa di lire 30 prevista con il disegno di legge, l'emittente è attualmente obbligato a corrispondere l'imposta proporzionale di lire 5.000 e la pena pecuniaria da lire 250.000 a lire 500.000. Ora, se tale remora venisse eliminata, non vi potrebbe essere dubbio che aumenterebbe l'emissione di tali assegni; fatto, questo, che comporterebbe un peggioramento nei rapporti di pagamento, mentre il progresso economico della società postula un aumento della fiducia nei rapporti economici.

BERTOLI. Anche la pena pecuniaria è abolita?

SALERNI, *relatore*. Sì.

BERTOLI. Allora una persona può emettere un assegno a vuoto e pagare soltanto una tassa di 30 lire.

SALERNI, *relatore*. Salvo le conseguenze di legge.

GIGLIOTTI. Quanto se ne ricava?

MARTINELLI. 150-200 milioni.

SALERNI, *relatore*. Comunque, per quanto attiene al secondo ordine di perplessità da me enunciate, non potrebbe essere dimenticata la considerazione che — ove il disegno di legge venisse approvato nel senso proposto — si verificherebbe l'assurdo che, mentre colui che emette un assegno a vuoto dovrebbe corrispondere il tributo nella misura fissa di lire 30 e non sarebbe passibile di sanzioni fiscali, colui che emettesse un assegno postdatato di oltre quattro giorni (quindi anche nel caso che la post-datazione fosse di soli cinque giorni) dovrebbe corrispondere, oltre all'imposta proporzionale del cinque per mille, la pena pecuniaria da 50 a 100 volte l'imposta proporzionale.

In altri termini a me sembra che tale casistica di sanzioni fiscali per gli assegni non regoli urti contro principi giuridici, dato che i due titoli hanno due funzioni assolutamente diverse: il primo (cioè l'assegno) è un mezzo di pagamento immediato, sostitutivo del denaro; il secondo (cambiale) ha la speciale funzione di comprovare l'esistenza di un credito dilazionato e consente una più efficace ed immediata procedura di escussione del debitore nel caso che non adempia puntualmente alla obbligazione assunta. Peraltro non potremmo non considerare che, attualmente, nonostante che la emissione degli assegni bancari su soggetti che non hanno la qualifica di banca comporta l'applicabilità delle relative pene pecuniarie, tali assegni vengono di frequente tratti su organismi che, in dispregio alla legge bancaria, si qualificano « cassa » o « banca », pur non essendo iscritti nell'apposito albo delle aziende di credito e, quindi, pur non essendo soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia.

Il provvedimento, anziché predisporre degli strumenti per ovviare a tale inconveniente, legalizza questa situazione, dimenticando che, secondo l'articolo 3 del più volte citato decreto, uno dei requisiti dell'assegno bancario è che venga tratto su di un banchiere. E, invero, il testo della nuova disposizione (a differenza di quella contenuta nell'articolo 8 della tariffa allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che, per l'applicabilità dell'imposta fissa richiede che gli assegni siano emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e quindi per tale conformità è necessario che l'assegno venga tratto su di un banchiere) si limita a richiedere, per l'applicabilità della nuova tassa fissa di lire 30, che l'assegno abbia soltanto i requisiti formali di cui ai numeri 1, 3 e 5 dell'articolo 1 del citato regio decreto numero 1736. Ond'è che un assegno tratto su un soggetto diverso dalle banche verrebbe considerato regolare.

Pertanto — anche al fine di adeguare la nostra legislazione fiscale in questo particolare settore a quella degli altri Paesi della Comunità economia europea — si potrebbe procedere all'abrogazione dell'articolo 8 della tariffa A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, degli articoli 118, 119, 120 e 121 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, che contengono disposizioni fiscali riguardanti gli assegni, e alla modifica dell'articolo 116 dello stesso decreto n. 1736, nel senso di approvare le sanzioni ivi previste, distinguendo l'ipotesi di emissione di assegni senza copertura dalle altre e comprendendo tra queste ultime gli assegni sui soggetti diversi dalle banche.

G I G L I O T T I . Sarebbe opportuno conoscere quale sarà prevedibilmente la cifra che deriverà dall'aumento da 15 a 30 lire dell'imposta fissa.

S A L E R N I , relatore. Purtroppo non sono in grado di fornire questo dato.

R O D A . Abbiamo ascoltato la chiarissima relazione del senatore Salerni; mi permetto, però, di richiamare l'attenzione della Commissione su alcuni punti.

L'attuale legislazione prevede che, per l'emissione di ciascun assegno, la banca trattienga 15 lire; raddoppiare il « costo » dell'effetto significa operare in contrasto con le dichiarazioni vuoi del rappresentante del Governo, vuoi del relatore, secondo cui in una dinamica più moderna gli assegni sono

ormai sostitutivi della moneta e deve essere pertanto facilitato il loro uso.

Nel caso in cui l'assegno sia stato emesso a vuoto o sia post-datato di oltre quattro giorni, il possessore, per poter esercitare l'azione di regresso, deve equiparare tanto sotto il profilo fiscale che sotto quello giuridico l'effetto bancario alla cambiale, pagando, in base al disposto del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, l'imposta proporzionale del 5 per mille. Accade però che poichè tale onere grava sul possessore e non su colui che emette l'assegno a vuoto, chi voglia imbrogliare non sarà in nessun modo dissuaso dall'esistenza di sanzioni fiscali.

Il Governo, per ovviare alla continua emissione di assegni non coperti, non riesce a far altro che proporre di inasprire il costo stesso dell'assegno, di questo moderno strumento sostitutivo in molti casi della moneta! Così stando le cose, a me non interessa sapere se per tentare di recuperare l'imposta proporzionale di bollo, necessaria ai fini della regolarizzazione, lo Stato debba spendere 800 mila ore lavorative all'anno; nè può interessare ai possessori degli assegni a vuoto. A me preme sentire dal rappresentante del Governo quale è il vero fine del disegno di legge, che a me sembrerebbe, dato l'inasprimento del cento per cento del prezzo della emissione degli assegni, di natura meramente fiscale. Ma se questo è lo scopo del provvedimento, non riesco a comprendere perchè il Governo si trincerò dietro altre giustificazioni.

E ancora: se la finalità che s'intende raggiungere è meramente fiscale, l'onorevole Sottosegretario deve mettere la Commissione in grado di poter esprimere il proprio giudizio dicendo quale introito si prevede di raggiungere mediante il raddoppio della imposta fissa. Onorevoli colleghi, sarebbe espressione di vera ingenuità se lo scopo del disegno di legge volesse essere quello di dissuadere dall'emettere assegni a vuoto! Per questo concludo dicendo che a mio giudizio l'attuale regime fiscale in materia di assegni bancari deve rimanere immutato.

S A L E R N I , relatore. E allora pecca di ingenuità anche la legge che commina una

pena nei confronti dell'assassino! Ho già detto e ripetuto nella relazione che il provvedimento oltre che economico è anche sanzionatorio.

B E R T O L I . Desidero chiedere alcuni chiarimenti al relatore e al rappresentante del Governo.

Vorrei anzitutto sapere che scopo ha questa sanzione, chiamiamola così pecuniaria, per gli assegni emessi a vuoto. Non mi riferisco alle sanzioni riguardanti gli assegni post-datati o quelli con la data in bianco, perchè in fondo essi vengono sostituiti alla cambiale, sottraendosi così al pagamento di una tassa. Per gli assegni a vuoto, però, non c'è una infrazione di carattere pecuniario, ma soltanto di tipo penale, dato il tentativo di truffare il prossimo che con essi si cerca di attuare. Vorrei pertanto sapere — e mi scuso se non ne sono informato — se le previste sanzioni tributarie sugli assegni a vuoto corrispondano a un reato tributario, in mancanza del quale anche le prime non sarebbero dovute esistere.

Il Governo, poi, fa uno strano discorso: si dice, infatti, che per riscuotere quelle sanzioni di carattere tributario, che danno un gettito di 150-200 milioni, occorre spendere 800 mila ore lavorative all'anno, la qual cosa non è conveniente da nessun punto di vista, e tanto meno da quello dell'economicità. Il Governo, pertanto, propone l'abolizione delle sanzioni, ma per non perdere i 200 milioni finora introitati chiede il raddoppio dell'imposta regolare portandola da 15 a 30 lire. Così facendo, esso pensa di ottenere contemporaneamente due risultati utili: non spendere più le 800 mila ore di lavoro e continuare a riscuotere i 150-200 milioni.

Un siffatto ragionamento, però, non mi pare logico: se l'operazione non è conveniente, essa può essere eliminata, ma non si può pretendere di mantenere l'introito finora percepito.

S A L E R N I , *relatore*. Certamente non corrisponde alla logica del senatore Bertoli!

B E R T O L I . Se la ragione del disegno di legge è veramente costituita dal fatto che

la riscossione dei 150 milioni viene a costare troppo, allora rinunciamo a tale entrata e non spendiamo le corrispondenti ore di lavoro. È evidente, quindi, che lo scopo è diverso: il Governo attraverso il disegno di legge vuole conseguire contemporaneamente due fini, uno dei quali non è annunciato. Nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge, infatti, si giustifica il disegno di legge stesso soltanto con l'antieconomicità di percepire quel certo numero di milioni con una spesa eccessiva. Se si intende conservare tra le entrate i 200 milioni senza spendere alcunchè per la loro riscossione, occorre che ci siano spiegate le ragioni e gli scopi.

Prima di entrare nel merito del disegno di legge, attendo pertanto i chiarimenti che ho richiesto.

B A N F I . Poichè il senatore Bertoli aveva chiesto un chiarimento per poi intervenire, vale forse la pena che allora il relatore dia subito la risposta, altrimenti ci toccherà ricominciare tutto da capo.

B E R T O L I . È stata una maniera retorica di esprimermi, in quanto sono già intervenuto...

S A L E R N I , *relatore*. La risposta, se permette signor Presidente, è già contenuta nella relazione, quando dice che la legge non ha soltanto uno scopo sanzionatorio. Però il senatore Bertoli ha trattato l'argomento con un'abilità da sofista di cui gli debbo dare atto.

B E R T O L I . Io ammiro i sofisti, perchè sono i fondatori della dialettica.

S A L E R N I , *relatore*. Ma lei può arrivare all'assurdo di dimostrare che ha ragione. Però, ripeto, le faccio osservare che nella stessa relazione troviamo che la legge non ha soltanto uno scopo sanzionatorio, ma ha anche uno scopo fiscale: « Nell'intento di indirizzare l'attività degli uffici verso compiti più urgenti e proficui, è apparso quindi opportuno modificare il sistema tributario (quindi siamo in materia tributaria e non

in materia di sanzioni) e punitivo (quindi le punizioni dovrebbero essere eliminate) che regola la materia degli assegni bancari, escludendo dalla disciplina fiscale propria delle cambiali gli assegni a vuoto, e cioè quegli assegni che, con maggior frequenza, sono cagione di infrazione alla legge fiscale, assoggettandoli, allo stesso modo degli assegni regolari (quindi parificazione completa), ad una semplice imposta fissa... ».

BERTOLI. Qui è previsto l'aumento dell'imposta fissa da 15 lire a 30 lire.

SALERNI, relatore. L'aumento è in sostituzione della sanzione.

BANFI. Io dichiaro subito che in realtà avrei preferito che il Governo affrontasse decisamente il problema, dicendo chiaramente che questo disegno di legge ha due obiettivi, uno pratico e uno fiscale, in quanto tende ad aumentare le entrate dello Stato. Io non sono contrario al provvedimento in discussione, tanto più che l'elevazione da 15 a 30 lire del bollo per gli assegni credo non abbia alcuna incidenza nell'economia generale. Però, secondo me, questo andava detto chiaramente.

Sull'aspetto pratico anch'io sono completamente d'accordo in quanto l'imposta proporzionale sugli assegni a vuoto finora in vigore viene, in pratica, pagata dai debitori perchè quando uno riceve un assegno a vuoto e vuol far notificare un atto di precetto per trasformare l'assegno in titolo esecutivo, deve pagare. Quindi pagano i creditori dei falliti perchè sono iscritti in via privilegiata al passivo del fallimento; e ciò non serve all'economia del Paese.

Debbo fare inoltre un'osservazione collaterale che riguarda il sistema bancario. Non è la prima volta che rileviamo come le banche con troppa facilità aprano conti e anche per modestissime cifre. C'è il sistema dei libretti di risparmio, degli assegni circolari, per venire incontro alle esigenze economiche del piccolissimo commercio, del commercio ambulante. Però, quando si vuole istituzionalizzare, come lo è di fatto, la circolazione degli assegni come sostitutivo, in ogni

aspetto e in ogni forma, della circolazione cartacea, certe garanzie si dovrebbero pure pretendere; e qui giuoca l'intervento della Banca d'Italia, che dovrebbe dare disposizioni perchè il libretto di assegni non si dia a chi non ha una certa disponibilità finanziaria. Comunque, questa è una considerazione totalmente marginale.

Io mi limito a concludere che sono favorevole al disegno di legge così come è stato presentato, col chiarimento che ha due aspetti: uno di natura fiscale, per incrementare le entrate dello Stato, e un altro di pratica amministrazione.

GIGLIOTTI. Molte cose che volevo dire io le ha dette il senatore Banfi. Il provvedimento ha due scopi: uno di regolarizzare un po' questa materia, e l'altro di carattere fiscale. Sarebbe stato opportuno, però, avere qualche cifra relativamente all'importo realizzato dallo Stato per effetto dello sblocco della tassa; perchè la finanza ha un dispendio, sembra, di 150-200 milioni all'anno, e credo che non sempre li recuperi, perchè la relazione precisa che i ripetuti tentativi di riscossione coattiva da parte degli Uffici del registro si concludono, nella stragrande maggioranza dei casi, infruttuosamente.

RODA. Scusi, onorevole Presidente, qui bisogna fare un po' di conti: quando si dice: noi abbiamo un dispendio di circa 800.000 ore lavorative all'anno, però introiti a malapena 200 milioni, occorre fare poi una bella divisione, e saltano fuori 250 lire all'ora. Va bene che un funzionario costa di più, ma non è una misura tale da giustificare questo. Si dice anche: vi sono dei disonesti che obbligano l'erario a spendere 800.000 ore di lavoro all'anno a vuoto o parzialmente a vuoto. Allora, invece di far pagare ai disonesti l'onere, lo si fa pagare agli onesti raddoppiando la tassa sugli assegni.

GIGLIOTTI. Debbo fare un'ultima osservazione. Accertato che il disegno di legge ha carattere soprattutto fiscale, io mi richiamo alle dichiarazioni a suo tempo fatte dal Governo secondo le quali altri aumenti

fiscali, oltre ai moltissimi che erano stati disposti, non ci sarebbero stati. Certo è che, nonostante questa dichiarazione, ogni giorno ci vengono presentati provvedimenti di natura fiscale.

MARTINELLI. Io credo che se l'onorevole Sottosegretario fosse stato in grado — ma penso di non avere il diritto di saperlo subito — di dirci qual'è l'introito fiscale per l'imposta fissa sugli assegni nell'aliquota attuale di 15 lire, noi avremmo immediatamente risparmiato talune considerazioni alle quali siamo arrivati per induzione. Se gli assegni emessi a vuoto, sia pure con l'aliquota delle cambiali, danno 150-200 milioni di introito, e rappresentano, questi, la sola parte che si riesce ad incassare di fronte alla morosità di questi debitori, è da ritenere che la tassa fissa di bollo sugli assegni, che non vanno certo in protesto in maggioranza, renda di più. Io non conosco questa cifra: ho l'impressione che si tratti di alcuni miliardi. Ma se a 15 lire si ottiene una cifra, a 30 lire si otterrà il doppio o press'a poco. Probabilmente, siccome si tratta di un'aliquota fissata nel 1953 — e quando fu presentato questo disegno di legge erano trascorsi tredici anni e nel frattempo il provento di tutte le tasse e imposte di registro e di bollo sugli affari si è più che moltiplicato per due — vi è anche uno scopo, del tutto lecito, di adeguare l'attuale aliquota al valore attuale della moneta.

Se l'onorevole Sottosegretario fosse in grado di dirci qualcosa in merito...

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io ho telefonato al Ministero per avere i dati dai competenti uffici.

MARTINELLI. Ora è evidente che il disegno di legge ha uno scopo economico e uno scopo fiscale. Lo scopo economico è chiaramente illustrato: 800.000 ore all'anno dedicate a recuperare, in teoria, assai più di 150-200 milioni; di fatto, 150-200 milioni. Certo, questa specie di quiete fiscale che noi lasciamo a colui che si è valso dell'assegno a vuoto in pagamen-

to, ha un che di non completamente soddisfacente. D'ora innanzi egli sa che avrà a che fare soltanto con il magistrato per la parte penale. Però la verità è questa: che l'Amministrazione si propone di impiegare meglio queste 800.000 ore di lavoro.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, se per ipotesi si può ottenere un ricavo maggiore, tutto questo non danneggia...

Tutto sommato, siccome da questo disegno di legge deriva: 1) un miglior impiego del personale della pubblica Amministrazione; 2) un maggiore introito, io penso che noi possiamo approvarlo, salvo successivamente, alla prima occasione, conoscere, a titolo di maggior cognizione, qual'è l'effettivo introito della tassa di bollo sugli assegni.

BERTOLI. Io ritengo — e lo dico formalmente — che non sia possibile approvare il disegno di legge senza conoscere quale sarà il gettito previsto. In caso contrario mi opporrò al passaggio alla votazione.

ARTOM. Vorrei distinguere le due disposizioni insite nel provvedimento in esame. Una di esse stabilisce di non equiparare gli assegni a vuoto a quelli post-datati, i quali invece, essendo delle vere e proprie cambiali, devono essere assoggettati alla disciplina di queste ultime. Parificare l'assegno a vuoto all'effetto cambiario significa mettere a carico del possessore truffato un onere che sarebbe dovuto dal debitore: il creditore, infatti, per potersi valere del titolo deve pagare una tassa sebbene non vi siano speranze di recupero della somma.

Mi pare quindi un atto di onestà escludere dalla disciplina fiscale propria delle cambiali gli assegni a vuoto. Ciò rappresenterà certamente per lo Stato un mancato introito di 200 milioni; ma se la contropartita di tale somma è rappresentata da 800 mila ore lavorative all'anno, in realtà perdita non esiste. Nè sotto tale profilo ci si deve preoccupare della mancanza di copertura, perchè quest'ultima sta *in re ipsa*.

Costituisce invece altro problema il fatto che si approfitti di un adattamento della legge vigente alla realtà concreta — quindi di un atto di equità se non di giustizia — per

elevare l'importo di una imposta. Ciò ci preoccupa non soltanto perchè rappresenta un inadempimento dell'impegno assunto di non elevare le tasse, ma anche perchè si continuano a moltiplicare i piccoli provvedimenti senza dare alla legislazione tributaria una organicità e una logicità di sviluppo. Procedere con leggine distaccate, colpendo un po' qua e un po' là, forse cercando di ripartire equamente il malcontento dei contribuenti, non è certo indice di serietà legislativa.

Per le ragioni illustrate voterò contro il provvedimento.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso fornire alla Commissione tutti i chiarimenti sollecitati ad eccezione di quello relativo all'indicazione del prevedibile ammontare del maggiore introito derivante dall'aumento dell'imposta fissa, dato che peraltro ho richiesto pochi minuti fa. Purtroppo soon venuto in possesso solo stamane della pratica.

Per quanto riguarda la sostanza del disegno di legge, penso di poter condividere quanto detto dal relatore e dal senatore Martinelli: le parole di quest'ultimo, in particolare, mi esonerano dall'insistere sui motivi da lui così chiaramente illustrati. Dirò che bisogna far luce sul contenuto dell'ultima parte della relazione, come diceva il senatore Gigliotti e come ha anche ripetuto il senatore Roda. I 150-200 milioni di cui si parla, rappresentano la somma recuperata attraverso le 800 mila ore lavorative...

R O D A . Non è esatto; la relazione dice infatti nell'ultimo periodo, motivando il proposto aumento dell'imposta fissa, che la misura del tributo viene elevata « onde compensare l'Erario della cessata riscossione delle imposte proporzionali di bollo ora dovute per la regolarizzazione (circa 150-200 milioni di lire) e delle relative penalità, invero non molto frequentemente recuperabili ». La nostra domanda è pertanto la seguente: a quanto ammontano tali penalità che si aggiungono ai 200 milioni che l'Erario recupera per la regolarizzazione? Soltanto conoscendo siffatta cifra avremo un dato di confronto con le 800 mila ore di lavoro perdute.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'ultimo periodo della relazione governativa dice: « In concomitanza con la estensione dell'imposta fissa nei riguardi degli assegni a vuoto, la misura di detto tributo viene elevata dalle attuali lire 15 a lire 30 onde compensare l'Erario della cessata riscossione delle imposte proporzionali di bollo ora dovute per la regolarizzazione (circa 150-200 milioni di lire) e delle relative penalità, invero non molto frequentemente recuperabili ». È da tener presente che la cifra di 150-200 milioni è estremamente incerta. L'esperienza dimostra infatti che finora non si è riusciti a sapere neppure in quale proporzione avvengono le regolarizzazioni rispetto agli assegni emessi a vuoto, dato il buio che avvolge tale settore. L'unico dato positivo è rappresentato dalla cifra indicata, per introitare la quale l'Amministrazione finanziaria è costretta a spendere 800 mila ore lavorative all'anno, assolutamente superiori al gettito del tributo che finisce per incassare. La relazione non afferma altro. Onorevoli colleghi, una gran parte di tale materia è ignorata da tutti; essa, infatti, viene alla luce o perchè interviene la tacita rinuncia del creditore o per altro motivo simile. Se v'è qualcosa di strano, essa è rappresentata dall'attuale legislazione la quale obbliga chi emette un assegno coperto al pagamento di una imposta fissa, mentre il truffatore che firma un effetto a vuoto non paga tributo alcuno. Mi pare dunque che su tale punto non possano sussistere divergenze di sorta: il costo della riscossione dei 150-200 milioni è superiore alla somma che si riesce a introitare; in conseguenza di ciò, oltre all'altro motivo, già indicato, di giustizia, nasce l'opportunità di rivedere la vigente legislazione.

Risolto con la logica tale aspetto della questione e corretta l'eventuale non chiarezza della relazione (perchè abbiamo anche il dovere di correggere ciò che non è chiaro), v'è da rilevare che nell'atto stesso in cui si vanno a porre sullo stesso piano, ai fini dell'imposta di bollo, gli assegni coperti e quelli a vuoto, si prende l'occasione per raddoppiare il tributo stesso. Quale sarà il gettito che ne deriverà? Ricordo che io stesso fui relatore alla Camera dei deputati del provvedimento che raddoppiò il costo dei libretti di assegni

portandolo da 100 a 200 lire; se non vado errato quell'aumento comportò un maggiore introito di qualche miliardo. Ad ogni modo, come ho già detto, ho richiesto la cifra alla quale dovrà essere aggiunto il gettito degli assegni emessi a vuoto, attualmente recuperabile soltanto in parte. È evidente, quindi, che soltanto dopo un anno dall'entrata in vigore della nuova legislazione, si potrà avere un quadro chiaro.

BERTOLI. Non posso non rilevare il modo di procedere, assolutamente non ortodosso. La relazione scritta che accompagna il disegno di legge indica una motivazione che poi sussiste soltanto in parte nelle parole del relatore, del rappresentante del Governo e di alcuni membri della Commissione, i quali vi aggiungono una interpretazione fiscale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ciò fa onore al nostro modo di ragionare!

BERTOLI. Tutto ciò mi preoccupa, anche perchè l'onorevole rappresentante del Governo, che è certamente una persona che sa ragionare, ha dichiarato che la sua interpretazione è stata improvvisata in quanto ha preso visione del provvedimento soltanto questa mattina.

MARTINELLI. Per la verità l'onorevole Valsecchi ha detto che ha conosciuto solo questa mattina la cartella, non il disegno di legge.

BERTOLI. Possiamo noi, dunque, approvare il provvedimento basandoci su una siffatta interpretazione, che poi diventa quella preponderante? Io desidero che l'onorevole Presidente tenga il debito conto di questo modo di procedere che, se non è scorretto, manca quanto meno di serietà.

Ma anche accettando l'improvvisata interpretazione fornita dall'onorevole Sottosegretario, come possiamo noi imporre un tributo di cui non conosciamo le dimensioni? Tale carenza è grave non soltanto in sé e per sé, ma considerando il fatto che essa sussiste

anche nella relazione. Ciò significa che il Governo, quando ha predisposto il provvedimento, non attribuiva ad esso un fine fiscale, nella quale ipotesi non vi sarebbe stato motivo di venir meno alla consuetudine ormai stabilita specificando la ragione del nuovo tributo ed il suo prevedibile ammontare.

Così stando le cose, francamente ritengo che la Commissione, per il senso di responsabilità cui non deve venir meno, non possa continuare a discutere il provvedimento in sede deliberante. Nel caso che la maggioranza dovesse insistere per l'approvazione, il nostro Gruppo si vedrebbe costretto a chiederne la rimessione in Aula. Propongo pertanto che la discussione sia rinviata ad altra seduta, quando il Governo ci avrà messo in grado di conoscere i dati richiesti e di tranquillizzare così le nostre coscienze.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei soltanto precisare che le relazioni improvvisate appartengono ad un altro mondo, perchè, se ci si dovesse rimproverare reciprocamente di queste improvvisazioni, non vi sarebbe più una discussione democratica. Qui siamo sullo stesso piano: improvvisiamo tutti. Siamo chiari: se si tratta di una punta offensiva, voi la ritirate nei miei riguardi personali ed io la ritiro nei vostri, perchè evidentemente, come ho già detto, siamo sullo stesso piano.

La mia non è una interpretazione personale, ma obiettiva e logica. Qui nella relazione è scritto chiaro e tondo che il bollo è portato da 15 a 30 lire: la conseguenza è che, a parità di effetti tassati, il gettito dell'imposta raddoppierà. Non c'è da interpretare niente, ma semplicemente da prendere atto di un fatto.

Non voglio fare il sofista; il mio ragionamento è regolare. Permettete che si possa correggere oggi un ragionamento fatto male, riconoscendo così la validità della discussione parlamentare che porta a ravvisare gli errori eventualmente commessi.

Il ragionamento contenuto nell'ultima parte della relazione è sbagliato. Io credo di correggerlo nel modo che ho detto e voi potete prenderne atto o no, ma non potete rimpro-

verare il Governo della sensibilità da esso dimostrata nel riconoscere, durante la discussione, di aver avuto parzialmente torto, dando ragione a chi ha ragione. Se questo è un grave peccato, allora la discussione democratica è finita.

L'unica cosa che debbo dire è che allo stato delle cose non sono in grado di comunicare i dati relativi al gettito del tributo nel 1966. Se la Commissione desidera conoscere questi dati per continuare la discussione, poichè non posso fornirli in questo momento, sono costretto a chiedere un rinvio.

P R E S I D E N T E . Di fronte all'opinione espressa dal senatore Bertoli, il quale ha dichiarato che, se non vengono forniti i dati sul gettito del tributo nel 1966, il suo Gruppo si trova nella necessità di chiedere che il provvedimento venga passato in sede referente, e di fronte alla risposta schietta e leale dell'onorevole Sottosegretario, che, mentre concorda su tutto il resto, afferma di non essere oggi in grado di fornire i dati richiesti ma assicura di poterli comunicare nella prossima seduta, io penso che sia opportuno, dato anche che non si tratta di un provvedimento urgentissimo, rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

Io inoltre desidererei che mi venisse dato qualche chiarimento su quelle 800.000 ore di lavoro che vengono risparmiate. Mi chiedo come venga effettuato questo risparmio,

perchè l'economia, a mio parere, ci sarebbe solo se venissero licenziati alcuni dipendenti.

S A L E R N I , *relatore*. Una parte dei dipendenti sarebbe adibita ad un'altra occupazione.

P R E S I D E N T E . Ma così, l'economia di compensazione di cui si è parlato io non la vedo. Quando il numero degli impiegati rimane lo stesso, dov'è la compensazione? Così si porta in compensazione una partita che non esiste.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il ragionamento che ho fatto è questo: se un'ora lavorativa costa mille lire, 800.000 ore corrispondono almeno ad 800 milioni di spesa; il che vuol dire che la percezione di questo tributo di 200 milioni costa allo Stato 600 milioni di passivo.

P R E S I D E N T E . Comunque, ne parleremo la prossima volta.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONT

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari